

Verbale di Accordo Sindacale Territoriale
Prestazioni del Fondo Sostegno al Reddito a favore dei Lavoratori e
Fondo Interventi alle Aziende del settore Terziario, Distribuzione e Servizi

Il giorno 21 novembre 2013 presso la sede della Confcommercio del Comprensorio Cesenate è stato stipulato il seguente accordo

TRA

Confcommercio Cesenate rappresentata da Augusto Patrignani, Giorgio Piastra e Alberto Pesci

E

Filcams-CGIL rappresentata da Lorena Giorgini

Fisascat-CISL rappresentata da Davide Guarini

Uiltucs-UIL rappresentata da Maurizio Milandri

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

Regolamentazione generale

Per usufruire delle diverse prestazioni e/o sussidi erogati dall'Ente Bilaterale di cui al presente verbale, il/la dipendente deve avere una anzianità di servizio non inferiore a tre mesi, nonché risultare in regola con il versamento delle quote contributive da almeno tre mesi, rispetto alla data della domanda, così come l'azienda da almeno dodici mesi prima della data della istanza.

Ogni domanda deve essere presentata tramite apposito modulo e corredata degli allegati richiesti.

Il contributo massimo erogabile, anche cumulando più prestazioni e/o sussidi, a favore di uno stesso lavoratore/lavoratrice, verrà definito annualmente.

Al lavoratore/lavoratrice in forza con rapporto part-time su due aziende, qualora presenti la medesima richiesta di contributo per entrambi i rapporti di lavoro si applicheranno gli importi e/o tetti massimi previsti per il rapporto full-time.

Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni da quando si verifica l'effettiva risoluzione del rapporto di lavoro oppure entro 60 giorni per le altre ipotesi di sostegno, in costanza di rapporto, da quando si verifica la situazione prevista per il diritto alla prestazione.



Entro il mese di Novembre di ogni anno, le Parti si incontreranno per determinare:

- l'entità del Fondo Sostegno al Reddito (FSR) dei lavoratori dipendenti a disposizione per ogni prestazione e/o sussidio individuati per l'anno successivo;
- eventuali prestazioni e/o sussidi aggiuntivi a quelli già concordati;
- adeguamenti delle prestazioni e/o sussidi già concordati;
- gli stanziamenti per ogni tipo di prestazione;
- massimale annuo erogabile.

Le domande presentate sull'apposita modulistica verranno analizzate dal Comitato Esecutivo e liquidate, in ordine cronologico di presentazione, da EBITER CESENA.

Le domande non accoglibili per esaurimento dei fondi disponibili in corso d'anno saranno oggetto di esamina entro il mese di gennaio dell'anno successivo, con trasferimento di risorse non utilizzate su altri capitoli del FSR a favore dei lavoratori.

In calce al presente verbale si allegano i moduli da utilizzare per la presentazione delle istanze.

Sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa

Previo accordo sindacale, a fronte della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a crisi di settore e aziendale, eventi meteorologici e ristrutturazioni aziendali e/o eventi di forza maggiore, si riconosce un contributo.

Il contributo previsto per la sospensione, riduzione dell'attività lavorativa o per il licenziamento viene erogato a condizione che il lavoratore non usufruisca di ammortizzatori sociali e/o di altre forme sociali di sostegno al reddito.

Prestazioni

Contributo per sospensione dell'attività lavorativa conseguente a: crisi di settore e aziendale, eventi meteorologici, ristrutturazioni aziendali e/o eventi di forza maggiore

Contributo per riduzione dell'attività lavorativa

Contributo *

- Euro 50,00 per settimana se full time
- Se part time il contributo sarà riproporzionato in base alla percentuale dell'orario parziale settimanale

per un massimo di 6 settimane per anno solare

- Euro 50,00 per settimana se full time
- Se part time il contributo sarà riproporzionato in base alla percentuale dell'orario parziale settimanale

per un massimo di 6 settimane per anno solare



*: l'importo del contributo è da intendersi al lordo delle trattenute fiscali applicabili;

la settimana decorre dall'inizio dell'evento, a seguire; verrà conteggiata anche la frazione di settimana costituita da almeno il 50% delle giornate lavorabili;

l'anno solare designa quel periodo mobile intercorrente tra un qualsiasi giorno dell'anno (decorso evento/prestazione) e il corrispondente giorno dell'anno successivo.



Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO)

Si riconosce un contributo per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.

I contributi per licenziamento per GMO verranno erogati soltanto nel caso in cui siano state esperite tutte le opportunità che la contrattazione collettiva consente a garanzia del posto del lavoro.

Prestazioni

Contributo per lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo

Contributo

- Euro 100,00 per settimana se full time
- Se part time il contributo sarà riproporzionato in base alla percentuale dell'orario parziale settimanale

per un massimo di 6 settimane di disoccupazione per anno solare

Dimissioni per giusta causa

Si riconosce un contributo a favore dei lavoratori dimissionari a causa della mancata corresponsione delle retribuzioni spettanti da parte del datore di lavoro.

In caso di dimissioni per giusta causa i contributi verranno erogati soltanto nel caso in cui non siano state retribuite regolarmente almeno n. 3 (tre) mensilità ordinarie.

Il contributo non potrà comunque essere di ammontare superiore all'importo delle retribuzioni ordinarie non percepite.

Prestazioni

Contributo per lavoratori dimissionari per giusta causa (creditori di almeno n. 3 mensilità ordinarie arretrate)

Contributo

- Euro 600,00 una tantum se full time
- Se part time il contributo sarà riproporzionato in base alla percentuale dell'orario parziale

Aspettativa non retribuita post superamento periodo di comporta per malattia lunga

In tutti quei casi dove la malattia dei lavoratori si protrae oltre il periodo per cui contrattualmente spetta il diritto alla conservazione del posto di lavoro (180 gg), previa richiesta dell'aspettativa non retribuita di cui all'art. 181, c. 1 e 2, del CCNL, e qualora non spetti l'indennizzo datoriale per gli ulteriori 60 giorni per le malattie gravi, si riconosce un contributo a favore dei lavoratori interessati.

I contributi per superamento del periodo di comporta, spettanti durante l'aspettativa non retribuita, saranno erogati solamente previa verifica del regolare svolgimento dell'aspettativa secondo le previsioni del CCNL applicato.

Prestazioni

Contributo per lavoratori colpiti da malattia lunga oltre il periodo di comporta (180 gg) cui spetta l'aspettativa non retribuita di cui all'art. 181 e senza diritto all'indennità datoriale

Contributo

- Euro 100,00 per settimana se full time
- Se part time il contributo sarà riproporzionato in base alla percentuale dell'orario parziale settimanale

per un massimo di 6 settimane per anno solare

Installazione in azienda della videosorveglianza per motivi di sicurezza

Per le imprese aderenti che intendono installare sistemi di videosorveglianza in azienda per motivi di sicurezza e salvaguardia del patrimonio si riconosce, previo accordo sindacale, un contributo una tantum come di seguito quantificato, comunque, di ammontare non superiore a quello di spesa.

Il contributo per l'acquisto degli impianti e delle telecamere per la videosorveglianza verrà erogato a posteriori dietro presentazione di apposita domanda, della documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta e di quella relativa alla conformità dell'impianto.

Prestazioni

Contributo una tantum spettante alle imprese per l'acquisto e l'installazione di impianti di VDS ex novo o per la miglioria di quelli preesistenti

Contributo

Euro 400,00 una tantum
dietro presentazione attestazione di pagamento della spesa sostenuta per anno solare

Il contributo massimo erogabile, per anno solare, a favore di una/o stessa/o lavoratrice/tore, anche cumulando più prestazioni e/o sussidi, è previsto per un importo pari a €. 1.000,00 (mille//00 euro).

Le parti di comune accordo decidono di incontrarsi annualmente per verificare l'eventuale disponibilità di risorse da destinare ad altre tipologie di prestazioni a sostegno del reddito.

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2014.

Le parti concordano di incontrarsi per valutare un'eventuale armonizzazione in presenza di accordi sull'argomento stipulati successivamente a livello regionale o nazionale o in caso di modifiche normative inerenti i contenuti del presente accordo.

Si precisa, inoltre, che l'EBITER Cesenate ha deliberato di non procedere al convenzionamento con l'INPS.

Dalla suddetta validità il presente accordo annulla e sostituisce integralmente quello precedente sottoscritto in data 15 marzo 2013.

Letto, approvato e sottoscritto

Confcommercio Cesenate

Augusto Patrignani

Giorgio Piastra

Alberto Pesci



Filcams-CGIL

Lorena Giorgini

Fisascat-CISL

Davide Guarini

UilTucs-UIL

Maurizio Milandri